

***Il documento unico di
regolarità contributiva***

D.U.R.C.

A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008

Riferimenti normativi attuali

- D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito nella L. 22.11.2002, n. 266
- Art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006
- D.M. 24 ottobre 2007
- Art. n. 90 D. Lgs. n. 81/2008

Documento unico di regolarità contributiva DURC

Venne istituito nel **1998** dalla Regione Umbria per semplificare le procedure amministrative ed agevolare le imprese negli adempimenti burocratici nel periodo di ricostruzione che seguì al grave il sisma che colpì il territorio.

Fu riproposto nel **2001** dalla Prefettura di Milano per combattere il fenomeno del lavoro sommerso nella nostra provincia.

Documento unico di regolarità contributiva DURC

A partire dall'anno 2006 è stato recepito dalla legislazione nazionale e posto quale condizione per la partecipazione alle gare di appalto e per il godimento dei benefici premiali.

Soggetti obbligati

La regolarità contributiva è richiesta a tutti i datori di lavoro che fruiscono dei benefici normativi e contributivi previsti dal nostro ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale nonché per le sovvenzioni di cui alla disciplina comunitaria.

Soggetti obbligati

E' inoltre richiesto a tutti i datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche se privi di dipendenti, nei seguenti casi:

- ❖ assegnazione di appalti pubblici;
- ❖ appalti di servizi pubblici;
- ❖ appalti di forniture pubbliche;

Soggetti obbligati

- ❖ lavori privati in edilizia con obbligo di rilascio del permesso di costruire o della D.I.A.;
- ❖ rilascio di attestazione da parte delle SOA.

Casi di agevolazioni contributive

Il Durc è necessario per assumere:

- ✓ lavoratori disoccupati o cassintegrati (legge n. 407/1990), con riduzione al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
- ✓ lavoratori in mobilità a tempo indeterminato (art. 25, c. 9, L. 223/91)
- ✓ lavoratori in mobilità con contratto a termine (art. 8, c. 2, L. 223/91)

Casi di agevolazioni contributive

- ✓ lavoratori assunti con contratto di inserimento e per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi
- ✓ riduzione dei contributi e dei premi per gli operai edili a tempo pieno
- ✓ sgravio contributivo sull'EET

Soggetti tenuti al rilascio del DURC

Il Durc è emesso dagli Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

Per le aziende del settore edile, anche ai fini degli appalti pubblici, il Durc è rilasciato dalle Casse Edili costituite:

“da una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro stipulanti il C.C.N.L. che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Soggetti tenuti al rilascio del DURC

Per SAL e stati finali è competente esclusivamente la Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori (anche se l'impresa opera in regime di trasferta).

In tutti gli altri casi, di norma è competente la Cassa del luogo in cui l'impresa ha la sede legale.

Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile

Il Ministero del Lavoro (nota 20/11/2007) ha chiarito che l'obbligatorietà del possesso del Durc comporta per le imprese edili anche il conseguente obbligo di applicazione integrale dei c.c.n.l. di settore, compresa l'iscrizione alla Cassa Edile.

Contenuto del documento

Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro edili, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse Edili.

Deve contenere:

- ❖ la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;

Contenuto del documento

- ❖ l'iscrizione agli istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse Edili;
- ❖ la dichiarazione di regolarità o di irregolarità contributiva con indicazioni della motivazione o della specifica scopertura;

Contenuto del documento

- ❖ la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
- ❖ la data di rilascio del documento;
- ❖ il nominativo del responsabile del procedimento.

Requisiti di regolarità contributiva

Condizioni per la regolarità contributiva:

- ✓ correntezza degli adempimenti;
- ✓ corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati come dovuti dagli Istituti;
- ✓ inesistenza di inadempienze in atto.

Requisiti di regolarità contributiva

La regolarità contributiva sussiste anche in caso di:

- ❖ richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- ❖ disposizioni legislative di sospensione dei pagamenti;
- ❖ istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

Regolarità verso la Cassa Edile

La regolarità sussiste quando:

- ✓ i contributi e gli accantonamenti, compresi quelli dell'ultimo mese per cui è scaduto l'obbligo, sono versati all'atto della richiesta di certificazione;

Regolarità verso la Cassa Edile

- ✓ la denuncia alla Cassa Edile per ciascun operaio indica un numero di ore dichiarate, lavorate e non lavorate, non inferiore a quello contrattuale, specificando le eventuali cause di assenza;
- ✓ sia inoltrata richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

L'emissione del DURC

- ✓ L'emissione deve avvenire entro il termine massimo previsto per il *silenzio assenso*, cioè entro 30 giorni dalla richiesta;
- ✓ il termine è sospeso in tutte le ipotesi nelle quali viene concesso di regolarizzare, entro un periodo massimo 15 giorni.

Validità del DURC

Il Durc è valido:

- per un mese negli appalti pubblici ed ai fini dell'erogazione dei benefici normativi e contributivi;
- per tre mesi negli appalti privati in edilizia, nei quali va presentato solo prima dell'inizio dei lavori.

Negli appalti pubblici il documento è richiesto non solo in sede di affidamento dei lavori ma anche in fasi successive dell'appalto, ad esempio al pagamento dei SAL e dello stato finale dei lavori.

Cause non ostative al rilascio del DURC

- ✓ Il decreto 24 ottobre 2007 ha stabilito che in pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla decisione dello stesso, la regolarità contributiva va sempre dichiarata.
- ✓ Ai soli fini delle gare di appalto, non osta al rilascio del Durc un'omissione contributiva "non grave".

Cause non ostative al rilascio del DURC

Non è considerata grave un'omissione che comporti uno scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione, oppure una omissione che comporti uno scostamento inferiore a 100,00 euro.

Resta fermo l'obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del Durc.

Uno scostamento superiore al 5% permette comunque il rilascio del Durc quando il debito contributivo sia inferiore a 100,00 euro.

Cause ostative al rilascio del Durc

Il D.M. 24 ottobre 2007 prevede anche una serie di violazioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro che, commesse dal datore di lavoro o dal dirigente responsabile, ostano - relativamente alle sole ipotesi di fruizione di benefici normativi e contributivi - al rilascio del Durc.

Le violazioni e i relativi tempi di mancato rilascio del Durc, sono elencati in allegato al D.M. sopra citato.